REGOLAMENTO (CEE) N. 762/73 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1576/72 della Commissione relativo agli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto (2) allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (3), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 527/73 (5), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1576/72 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 551/73 (7), prevede un regime d'importi differenziali per i semi di colza e ravizzone posti sotto controllo all'oleificio o esportati ; che l'articolo 4 di detto regolamento prevede che gli importi differenziali sono riscossi o concessi al momento del versamento dell'integrazione o della restituzione all'esportazione ; che l'importo dell'integrazione e della restituzione è calcolato sulla base del peso di un seme con medesima percentuale d'umidità e d'impurità di quella di un seme della qualità tipo ; che gli importi differenziali debbono essere calcolati sulla stessa base ; che a tal fine è necessario utilizzare il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 598/73 (9) ;

considerando che il regime degli importi differenziali da concedere è stato esteso ai semi della raccolta 1972/1973 che sono stati posti sotto controllo e hanno fatto oggetto d'esportazione verso i paesi terzi tra il 1° e il 25 luglio 1972 ; che è necessario adottare quindi il regolamento (CEE) n. 1576/72 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1576/72 viene aggiunto il seguente comma :

« Gli importi differenziali sono calcolati sulla base del peso dei semi, adattando quest'ultimo conformemente al metodo definito all'allegato del regolamento (CEE) n. 1204/72. »

Articolo 2

Al regolamento (CEE) n. 1576/72 viene aggiunto il seguente articolo 10 ter :

« *Articolo 10 ter :*

Nel caso in cui per i semi raccolti nella Comunità nel corso della campagna 1972/1973 :

— la parte ID del certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2114/71 è stata richiesta o

— le formalità doganali d'esportazione sono state compiute,

durante il periodo dal 1° al 25 luglio 1972, gli importi differenziali di cui al regolamento (CEE) n. 1576/72 sono eventualmente concessi agli interessati.

Nel caso in cui tali semi hanno fatto oggetto di scambi intracomunitari gli importi differenziali sono concessi sulla base di elementi giustificativi

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(5) GU n. L 51 del 24. 2. 1973, pag. 3.
(6) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 21.
(7) GU n. L 54 del 27. 2. 1973, pag. 19.
(8) GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1.
(9) GU n. L 57 del 2. 3. 1973, pag. 5.

da definirsi dalle autorità competenti dello Stato membro in causa.

Tali elementi giustificativi devono fornire delle garanzie equivalenti a quelle fornite mediante esemplare di controllo di cui all'articolo 5. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI